



159/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, visto l'atto introduttivo del giudizio; esaminati gli altri atti e i documenti tutti di causa;

Udito all'udienza tenuta in data 17/03/2025 con l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno, l'Avv. Fabrizio Palmacci delegato oralmente dall'Avv. Enrico Tedeschi per il ricorrente, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS, non intervenuto il rappresentante del Ministero dell'Interno; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 77893 del registro di Segreteria, promosso dal sig. XX, nato il omissis a omissis (omissis) e ivi residente alla Via omissis, c.f. omissis, elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Circumvallazione n. 24, presso lo studio dell'avv. Enrico Tedeschi, c.f.: TDSNRC70D13B776U, dal quale è rappresentato e difeso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
p.t.,

INPS, in persona del Presidente pro tempore
rappresentato e difeso nel presente giudizio
dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNG-
FPP64T25F158Q, P.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con
il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla
Via Cesare Beccaria n. 29,

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha
impugnato il Decreto del Ministero dell'Interno n.
0414 del 21/01/2016, con il quale è stata respinta
l'istanza presentata in data 25.05.2010 per il
riconoscimento della causa di servizio per le
patologie "Spondilosi vertebrale diffusa con
rigidità del rachide in toto e perdita delle
fisiologiche curvature come da tensione dei muscoli
paravertebrali". Ha concluso con la richiesta di
declaratoria del diritto a pensione privilegiata,
commisurata alla Tabella A, Categoria 8° annessa al
DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata
all'esito della CTU; nonché il riconoscimento del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.

Parte attrice ha rappresentato che:

- è stato assunto nel 06.04.1987 nel Corpo di Polizia di Stato ed ha prestato servizio presso la Polfer di Roma e Orvieto e presso il Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica della Questura di Viterbo;
- in data 25.05.2010 ha presentato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio con equo indennizzo della patologia Spondilosi vertebrale diffusa con rigidità del rachide in toto e perdita delle fisiologiche curvature come da tensione dei muscoli paravertebrali;
- nella seduta del 30.03.2012 la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, con verbale modello B n. 71008576, ha giudicato l'Ass. Capo P.S. XX affetto da Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia C5-C6 ed impegno funzionale, ascrivendo la patologia accertata alla 8^ categoria della tabella A;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

- con delibera n. 342 del 03.12.2014, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, preso atto del suddetto processo verbale della CMO di Roma, ha ritenuto che l'infermità "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia C5-C6 ed impegno funzionale" non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio;
- con il decreto impugnato il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza del ricorrente negando la dipendenza da causa di servizio in conformità del suddetto parere;
- in data 16.04.2020 il XX ha presentato istanza di pensione privilegiata integrando la precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio per le indicate patologie, alla quale però non è seguita alcuna risposta.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria con la quale ha dedotto:

- l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 174/2016, per la mancanza di preventiva istanza amministrativa da parte dell'interessato all'ente previdenziale per la concessione del trattamento privilegiato;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- l'infondatezza nel merito per assenza dei presupposti per accedere al riconoscimento invocato;
- la maturata prescrizione quinquennale dei ratei e divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione.

3. Con ordinanza n. 83/2023 di questa Sezione giurisdizionale è stata disposta l'acquisizione di motivato parere del Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia di cui è affetto il ricorrente e, in caso positivo la categoria di ascrivibilità a pensione.

3.1 Con nota del 14 gennaio 2025 il consulente incaricato ha dato riscontro all'incombente istruttorio.

6. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153 c.g.c formulata dall'Inps, in considerazione che agli atti di causa risulta nella produzione del ricorrente prova dell'inoltro al Ministero

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dell'Interno ed all'Inps di Viterbo a mezzo Pec in data 16.04.2020 della domanda di pensione privilegiata ad integrazione della precedente istanza di riconoscimento per causa di servizio.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

In tal senso si rileva che nella fattispecie risulta esaustivo il parere reso dal Collegio Medico Legale presso la Corte dei Conti, che ha passato analiticamente in rassegna le vicende sanitarie dell'interessata, con un'attenta disamina del carteggio.

Il consulente incaricato ha, preliminarmente, svolto le seguenti considerazioni medico legali "...

Ritornando alla valutazione del caso in esame, si evince come trattasi di patologia cronica a carico del rachide in toto. La storia lavorativa del ricorrente pone evidenza, dallo studio del carteggio, che il ricorrente ha svolto servizio quale Sovrintendente della P.S.:

- *dal 06.10.87 al 09.12.98 presso il Compartimento Polizia Ferroviaria di Roma- Posto Polfer di Orvieto dove ha svolto servizi peculiari della Specialità, con turnazioni sulle 24 ore, in particolare servizi di vigilanza scali ed impianti delle FF.SS. controllo viaggiatori, scorta valori postali su*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

convogli regionali ed anche nazionali, scorte a tifoserie di calcio in movimento sul territorio nazionale; ha svolto, inoltre, periodi di aggregazione presso la Polfer di Roma Termini per servizi di controllo ai sottopassaggi, ingressi delle linee metropolitane con successivi allontanamenti di persone senza fissa dimora dalle zone di pertinenza;

- dal 10.12.98 al 05.11.20 ha prestato la propria opera in servizio presso la Divisione Anticrimine Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica con turnazione 8/14 14/20

18/24 e turni di reperibilità. In qualità di Addetto al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha svolto le attività specifiche di fotosegnalamento, analisi di sostanze sottoposte a sequestro, sopralluoghi e rilievi tecnici anche presso strutture pubbliche e nel territorio di competenza, con mezzi di servizio e con percorrenza anche di strade impervie e dissestate, videoriprese durante servizi di ordine pubblico connessi a manifestazioni di protesta, scioperi, cortei e sportive; perquisizioni anche su delega dell'Autorità Giudiziaria; servizi in ausilio della Squadra Mobile, alla DIGOS ed all'Ufficio Immigrazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Risultano, inoltre, periodi di aggregazioni presso altre sedi in occasione di visite di personalità straniere e per esigenze di identificazione connesse a sbarchi clandestini sul territorio nazionale.

Tutte le attività menzionate erano svolte in ogni condizione meteorologica e con turnazione anche notturna. Si denota un'attività multiforme con vari impieghi e con modalità complessa e pertanto capaci, di sviluppare surmenage sulla statica e dinamica della deambulazione, con conseguente sovraccarico funzionale a carico del rachide in toto contrariamente a quanto espresso alle motivazioni del CVCS. Come esplicitato, pur traendo, la patologia artrosica della colonna con associate discopatie, origine prioritariamente dal fisiologico invecchiamento dei tessuti, appaiono però determinanti, per un'insorgenza precoce e peggiorativa del quadro clinico, una serie di cause accessorie, tra le quali spicca la postura protratta o i traumatismi ripetuti. È indubbio che l'attività svolta abbia, pertanto, determinato postura obbligata senza possibilità di compenso funzionale e tale condizione è fattore indiscutibilmente negativo per i meccanismi di omeostasi nutrizionale a carico dei dischi vertebrali".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Il consulente ha, quindi, espresso parere nel senso che:

"l'infermità "Spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatia C5-C6 ad impegno funzionale", sofferta dal ricorrente XX è da riconoscersi come dipendente da causa o da concausa di servizio e non è suscettibile di miglioramento. Al riguardo della classificazione tabellare, la medesima infermità può essere ascritta alla ottava categoria della Tabella A, ad vitam".

2. Si ritiene che il giudizio espresso dall'organo di consulenza d'ufficio, reso a seguito di un accurato esame delle vicende sanitarie dell'interessato, sia razionale e plausibile.

Alla luce di quanto sopra la domanda attrice va accolta essendo emersa a conclusione di un'esauriente istruttoria e su argomentazioni convincenti e coerenti, e per l'effetto, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di 8^a categoria della Tabella A a vita dalla data di cessazione dal servizio.

Vanno liquidati gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica quale Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Le spese legali in favore del ricorrente sono liquidate in euro 1.500, oltre IVA e CPA. Nulla per le spese del giudizio.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.52.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2025.

IL GIUDICE

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
20.03.2025 10:07:58
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03